

Pubblicato il 26/01/2023

N. 00111/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Anna Giordano, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Cortese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Santa Severina, non costituito in giudizio;

nei confronti

Vincenzo Lucente, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Ludovica Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determina adottata dal Comune di Santa Severina (Kr) RG n. 505 del 4.10.2022 e R.I. n. 230, datata 4.10.2022, con la quale è stata approvata la graduatoria del **concorso** pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1

posto di istruttore direttivo amministrativo (Cat. D) a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanale, da destinare all'Area Amministrativa;

- dei verbali della Commissione giudicatrice n. 11 del 7.9.2022 e n. 8 del 23.8.2022, nonché di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e connesso ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente ad essere nominata vincitrice della predetta selezione pubblica;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giordano Anna il 22/11/2022:

per l'annullamento:

- del provvedimento adottato dal Comune di Santa Severina in data 26.10.2022 (prot. 9357, doc. 9);

- della determina adottata dal Comune di Santa Severina (Kr) RG n. 505 del 4.10.2022 e R.I. n. 230, datata 4.10.2022 e dei verbali della Commissione giudicatrice n. 11 del 7.9.2022 e n. 8 del 3.8.2022;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giordano Anna il 25/11/2022:

per l'annullamento

- della Determina R.G.n.578del 24-11-2022, di rettifica della graduatoria finale (verbale n. 12 del 24/10/2022);

- dell'ignoto verbale n. 12 del 24.10.2022,

- del provvedimento adottato dal Comune di Santa Severina in data 26.10.2022 (prot. 9357);

- della determina adottata dal Comune di Santa Severina (Kr) RG n. 505 del 4.10.2022 e R.I. n. 230, datata 4.10.2022, e dei verbali della Commissione giudicatrice n. 11 del 7.9.2022 e n. 8 del 23.8.2022, nonché di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente ad essere nominata vincitrice della predetta selezione pubblica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vincenzo Lucente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – L'Avv. Anna Giordano ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo (Cat. D) a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali, da destinare all'Area Amministrativa, indetto dal Comune di Santa Severina con bando approvato con determinazione n. 54 in data 8 giugno 2021.

2. – Al termine dell'espletamento delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli, la ricorrente si è collocata nella graduatoria finale in seconda posizione con un totale di punti pari a n. 51 (Titoli 3,995 – Prova scritta 21 – Prova orale 26).

Il primo classificato, Dott. Vincenzo Lucente, ha ottenuto un punteggio complessivo di n. 52,58 (Titoli 0,580 – Prova scritta 24 – Prova orale 28).

3. – A seguito della presentazione di un'istanza di riesame da parte dell'Avv. Giordano, la Commissione di **concorso** ha rettificato il punteggio dei titoli alla stessa attribuito, riconoscendole un totale di punti 3,770.

Conseguentemente, il Comune ha rettificato la graduatoria finale, attribuendo alla seconda classificata Avv. Giordano, un punteggio complessivo pari a 50,77, inferiore a quello precedentemente attribuito, che non ha modificato la sua posizione in graduatoria.

Il Dott. Lucente è stato, quindi, confermato vincitore del **concorso** con punteggio complessivo pari a 52,58 (cfr. Determina del Comune R.G. n. 578 del 24 novembre 2022).

4. – L'Avv. Giordano ha impugnato (i) con il ricorso introduttivo, il provvedimento di approvazione della prima graduatoria, (ii) con un primo atto di motivi aggiunti, la determinazione della commissione di rettifica del punteggio titoli e, infine, (iii) con un secondo atto di motivi aggiunti, il provvedimento di approvazione della seconda graduatoria finale del **concorso**.

La ricorrente ha lamentato l'illegittimità dei citati provvedimenti per eccesso di potere, censurando nello specifico l'erroneità del punteggio attribuito nella prova orale e per i titoli.

5. – Il Comune di Santa Severina, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. Si è, invece, costituito il controinteressato, primo classificato al **concorso**, Dott. Lucente.

6. – Alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2023, il Collegio ha dato alle parti l'avviso della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

Dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. – Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., risultando completa l'istruttoria, anche in considerazione della produzione documentale offerta in giudizio dal controinteressato.

8. – Il ricorso e i due atti di motivi aggiunti sono infondati nel merito.

Il Collegio può, quindi, prescindere dall'affrontare eventuali profili di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso principale e di inammissibilità del primo atto di motivi aggiunti.

I motivi di censura svolti dalla ricorrente nei confronti dei tre provvedimenti impugnati verranno trattati congiuntamente, in quanto hanno contenuto sostanzialmente sovrapponibile.

9. – L'Avv. Giordano ha censurato, in primo luogo, il punteggio attribuito in esito alla prova orale pari a 26/30, affermando che *“il voto assegnato è stato*

influenzato dal fatto che le domande poste non rientravano completamente nelle tematiche individuate dal Bando” e che non sia stata fornita “un’adeguata e sufficiente giustificazione idonea a rendere chiare e trasparenti le ragioni della scelta espletata e del giudizio espresso rispetto al punteggio attribuito in applicazione di ciascuno dei criteri”.

9.1. – La censura non è fondata.

9.2. – Le domande poste alla ricorrente in sede di prova orale sono state le seguenti:

- a) *“Il candidato parli del ruolo del segretario comunale nella prevenzione della corruzione”*
- b) *“Il candidato parli delle responsabilità del pubblico dipendente”*
- c) *“Il candidato parli del bilancio di previsione, soffermandosi sul piano esecutivo”.*

Alla ricorrente è stata poi formulata una domanda di informatica e due tracce per l'accertamento della lingua inglese e francese (cfr. Verbale n. 11 del 7 settembre 2022).

9.3. – Con riferimento alla prova orale, il Bando di **concorso** prevedeva, all'art. 8, che: *“Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e inoltre sull'accertamento della conoscenza dell'uso delle strumentazioni e applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua straniera prescelta”.*

Le materie oggetto della prova scritta erano le seguenti (art. 8 del Bando): *“La prova scritta avrà ad oggetto le seguenti materie: - Diritto amministrativo; - Diritto costituzionale; - Diritto e procedura penale; - Ordinamento contabile degli enti locali ex D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; - Ordinamento dei tributi degli enti locali; - T.U. società partecipate D.Lgs. 175/2016; - Adempimenti fiscali degli enti locali; - Legislazione degli enti locali; - Disciplina dei controlli interni ed esterni; - Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016) in relazione alla fornitura di beni e servizi; - Normativa anticorruzione e trasparenza; - Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; - Diritti e doveri dei dipendenti pubblici con particolare riferimento alla responsabilità; - Normativa sui procedimenti amministrativi L. 241/1990 e ss.mm.ii; - Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse”.*

Di conseguenza, le tre domande formulate alla prova orale all'Avv. Giordano rientravano pacificamente nelle materie oggetto della prova scritta, essendo riconducibili, quantomeno, al diritto costituzionale e amministrativo, alla legislazione degli enti locali, alla normativa anticorruzione e trasparenza, alle nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, ai diritti e doveri dei dipendenti pubblici con particolare riferimento alla responsabilità, alla legislazione degli enti locali e all'ordinamento contabile degli enti locali ex D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

9.4. – Con riferimento alla dedotta carenza di motivazione del provvedimento valutativo della prova orale, in quanto consistente in una semplice indicazione numerica, il Collegio richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale i giudizi della Commissione sulle prove di esame sono da ritenersi adeguatamente motivati anche qualora si risolvano in un voto numerico, senza necessità di ulteriore motivazione esplicativa.

Il voto numerico – attribuito in conformità a criteri predeterminati – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (*cf.* Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 20 settembre 2017, n. 7).

9.5. – Quanto, infine, al voto numerico concretamente attribuito, la relativa valutazione è espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, attività non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, ma solo laddove venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza dei vizi di illogicità, irrazionalità o radicale travisamento dei fatti.

Vizi, questi ultimi, che non sono stati dedotti dalla ricorrente, né appaiono sussistere, nel caso di specie.

9.6. – Le censure relative al punteggio conseguito per la prova orale sono, quindi, infondate.

10. – Con un secondo ordine di censure, l'Avv. Giordano lamenta la non correttezza del punteggio attribuitole per i titoli in suo possesso.

Tale censura si articola in tre diversi profili:

- a) la non corretta attribuzione del punteggio per il diploma della scuola di specializzazione;
- b) la mancata attribuzione / erroneità del punteggio attribuito per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- c) l'errata attribuzione di punteggio per i titoli di servizio.

11. – Non sono fondate, innanzitutto, le censure relative alla mancata attribuzione di un punteggio corretto per il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dall'Università degli Studi di “Tor Vergata”.

11.1. – Al riguardo, si evidenzia che nella domanda di partecipazione al **concorso** l'Avv. Giordano non ha dichiarato di essere in possesso di un Diploma di specializzazione, ma ha autocertificato di aver seguito un “*corso di perfezionamento post lauream a distanza presso l'Università degli Studi Tor Vergata*” negli anni accademici 1997-98 e 1998-99.

Tale corso di perfezionamento, tuttavia, non può essere parificato ad un Diploma di specializzazione, in quanto – come correttamente evidenziato in atti dal controinteressato – il “diploma di specializzazione” e il “corso di perfezionamento” sono titoli differenti ai sensi del D.P.R. 162/1982.

Il primo è rilasciato da “*scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista*”, mentre i secondi sono emessi al termine di “*corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente*” (art. 1, D.P.R. n. 162/1982).

Solo per conseguire i Diplomi di specializzazione, peraltro, è previsto il superamento di esami teorico-pratici intermedi e la discussione finale di una dissertazione scritta (cfr. art. 11, D.P.R. n. 162/1982).

Alla luce della sostanziale differenza tra i due titoli, il fatto che la ricorrente abbia dichiarato nella domanda di partecipazione al **concorso** di aver frequentato un “corso di perfezionamento” e non, invece, di aver conseguito

un “diploma di specializzazione”, le ha precluso di vedersi attribuito il punteggio pari a 1,5 punti per quest’ultimo titolo, così come previsto dal Bando.

È noto, infatti, che l’indicazione dei titoli in un **concorso** pubblico sia un elemento indefettibile della domanda di partecipazione, la cui carenza non può essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

In quest’ultimo caso, si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione che non è consentita in materia di procedure concorsuali, in ragione della perentorietà dei termini di presentazione della domanda, nonché del necessario rispetto del principio della *par condicio* dei candidati e del principio di autoresponsabilità (*cfr.*, tra i tanti, Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815).

11.2. – Ad ogni modo, si evidenzia come la ricorrente non abbia dimostrato nemmeno in giudizio di aver effettivamente conseguito un diploma di specializzazione, e non un mero attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento.

La ricorrente non ha, infatti, prodotto in atti una copia del presunto diploma di specializzazione conseguito.

11.3. – Escluso, dunque, che la ricorrente potesse vantare l’attribuzione di 1,5 punti per il possesso del diploma di specializzazione, il Collegio ritiene che sia esente da profili di illegittimità l’avvenuta attribuzione di un punteggio pari a 0,5 punti per il dichiarato “corso di perfezionamento post lauream”.

Tale punteggio era stato attribuito dalla Commissione, inizialmente, come punteggio per i “Titoli di Studio” e, successivamente, come punteggio per i “Titoli Vari”.

La valutazione del corso di perfezionamento all’interno della categoria “Titoli Vari” appare senz’altro corretta, posto che il Bando prevede espressamente che tra questi debbano essere valutati gli “*attestati di partecipazione a corsi di specializzazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale*”.

12. – Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al punteggio di 0,5 punti, attribuito alla ricorrente per il possesso del titolo di abilitazione alla professione forense.

Non corrisponde al vero che tale titolo non fosse stato conteggiato nella prima valutazione dei titoli.

L'abilitazione era stata, infatti, inizialmente considerata tra i “Titoli di Studio”, per poi essere confluita – con la seconda valutazione a seguito di riesame – nella valutazione dei “Titoli Vari”, tra i quali è previsto espressamente che debba essere valutata *“l'abilitazione all'esercizio di una professione”*.

13. – Riconosciuta, così, l'avvenuta attribuzione di punteggio sia per la partecipazione al corso di perfezionamento, sia per l'abilitazione alla professione forense, deve aggiungersi che la valutazione della commissione che ha riconosciuto 0,5 punti per ciascuno dei due citati titoli, su un massimo di 2 punti previsto dal bando per i “Titoli Vari”, non appare illegittima.

La valutazione della commissione in merito ai titoli ha natura anch'essa di giudizio tecnico-discrezionale, sindacabile solo per vizi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti; circostanze, queste, che non ricorrono nel caso di specie.

Non può, infatti, apparire manifestamente irragionevole o illogico aver attribuito 1 punto, sui 2 al massimo riconoscibili per tutti i “Titoli Vari”, per la partecipazione al corso di perfezionamento e per l'abilitazione alla professione forense.

14. – Da ultimo, il Collegio ritiene che sia corretto anche il punteggio che la commissione ha attribuito all'Avv. Giordano con riferimento ai “Titoli di Servizio”.

14.1. – In merito a quest'ultima valutazione, l'elemento critico – indicato dalla ricorrente – attiene al fatto che la commissione:

- abbia attribuito 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato dalla ricorrente per la “Categoria 1”, e 0,15 punti per i mesi di servizio per la “Categoria 3”, così come espressamente previsto dal Bando,

- ma poi abbia ridotto il punteggio complessivo così ottenuto, in ragione del fatto che il servizio prestato dalla ricorrente è stato in regime di part-time al 72,22%, rispetto al 100% del contratto a tempo pieno.

La ricorrente ritiene che il bando non preveda che il punteggio per gli anni di servizio potesse essere ridotto per le prestazioni lavorative rese in regime di part-time.

Essa pretende, così, di vedersi attribuito l'intero punteggio risultante dall'applicazione di 0,5 e 0,15 punti per gli anni di servizio prestati.

14.2. – Il Collegio ritiene, per contro, che la riduzione del punteggio compiuta dalla commissione sia un'applicazione logica e razionale del criterio numerico previsto dal bando in questione, in quanto non può non esservi una differenza – sotto il profilo quantitativo – tra un'attività resa a tempo pieno e una a tempo parziale.

14.3. – Ad ogni modo, il Collegio osserva che, una volta riconosciuta la legittimità della votazione della prova orale e dei punteggi attribuiti per il corso di perfezionamento e l'abilitazione alla professione forense, quand'anche fossero attribuiti alla ricorrente tutti i punti da essa richiesti per i titoli di servizio (pari a 2,97), comunque la stessa non raggiungerebbe un punteggio complessivo sufficiente per sopravanzare il controinteressato vincitore del **concorso**.

Si consideri, infatti, che il punteggio pieno (non ridotto per il part-time) per i titoli di servizio vantati dalla ricorrente sarebbe pari a 2,97 punti (così come dalla stessa ricorrente riconosciuto a pag. 5 della memoria del 6 gennaio 2023).

Tale punteggio di 2,97 andrebbe sommato *(i)* ai 0,56 punti per i Titoli di Studio, *(ii)* ai 1,1 punti per i "Titoli Vari", *(iii)* ai 21 per la prova scritta e *(iv)* ai 26 per la prova orale, per un totale di 51,63 punti.

Quest'ultimo punteggio sarebbe pur sempre inferiore ai 52,58 punti attribuiti al vincitore, Dott. Lucente.

Di conseguenza, deve ritenersi che la censura relativa ai punti per i titoli di servizio appare, oltre che infondata, anche inammissibile per carenza di interesse, non potendo comunque la ricorrente sopravanzare il vincitore.

15. – In conclusione, il ricorso e i due atti di motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e sono quindi poste in capo alla ricorrente nei confronti del controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna l'Avv. Anna Giordano alla rifusione, in favore del Dott. Vincenzo Lucente, delle spese e competenze di lite che si liquidano in euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alberto Ugo

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

